



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 marzo 2016
(OR. en)

6715/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0045 (NLE)**

ASIM 22

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30%
dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601
che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale
a beneficio dell'Italia e della Grecia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia¹, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80.

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio¹, 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.
- (2) La decisione (UE) 2015/1601 è stata adottata a causa di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia e in Grecia e della necessità di venire tempestivamente in soccorso di tali Stati membri, conformemente ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Ne consegue che ogni Stato membro di ricollocazione dovrebbe garantire che la ricollocazione si svolga regolarmente, senza indugio e a un livello sufficiente.

¹ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601, in circostanze eccezionali uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 dicembre 2015, la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30% dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). La Commissione dovrebbe valutare i motivi addotti e presentare proposte al Consiglio in merito alla sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30% dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di tale decisione.
- (4) L'Austria si trova a dover affrontare circostanze eccezionali, con una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio.
- (5) Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari attraverso l'Unione ha causato un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale in Austria.

- (6) I dati Eurostat confermano che c'è stato un netto aumento dei richiedenti protezione internazionale in Austria. Il numero dei richiedenti protezione internazionale è aumentato di oltre il 230%, passando da 23 835 richiedenti per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2014 a 80 880 richiedenti per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2015 e superando i 10 000 richiedenti protezione internazionale dal mese di settembre 2015. Sebbene i dati dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO) indichino per dicembre 2015 e gennaio 2016 una diminuzione del numero di richiedenti rispetto ai mesi precedenti, il numero dei richiedenti rimane a livelli elevati.
- (7) Nel 2015 l'Austria si è collocata al secondo posto, dopo la Svezia, tra i paesi dell'Unione per numero di richiedenti protezione internazionale pro capite (9 421 richiedenti per milione di abitanti secondo i dati Eurostat disponibili).
- (8) L'attuale situazione ha messo a dura prova il sistema di asilo austriaco, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande.
- (9) L'attuale situazione migratoria in Austria e la pressione sulla capacità di tale paese di trattare le domande di protezione internazionale e di fornire condizioni di accoglienza adeguate alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale giustificano pertanto una sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601, vale a dire 1 065 richiedenti, per un periodo di un anno.

- (10) Durante il periodo di sospensione temporanea, l'Austria rimane obbligata a continuare a ricollocare rapidamente e regolarmente la quota rimanente dei richiedenti.
- (11) La sospensione per un anno della ricollocazione del 30% dei richiedenti costituisce una misura sufficiente e proporzionata in risposta alla situazione dell'Austria. Una proroga del termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 non sarebbe giustificata. È essenziale che la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia avvenga rapidamente e regolarmente entro il 26 settembre 2017, in modo da sostenere efficacemente l'Italia e la Grecia con riguardo all'attuale situazione di emergenza.
- (12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (14) Il Regno Unito non partecipa alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

- (15) L'Irlanda è vincolata dalla decisione (UE) 2015/1601, pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua la decisione (UE) 2015/1601.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (17) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ricollocazione in Austria dei 1 065 richiedenti assegnati a questo Stato membro ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 è sospesa fino al... [*un anno successivo alla data di adozione della presente decisione*].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
